Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO in particolare l'art. 2, co. 5, della legge 508/1999, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, secondo cui "*le predette Istituzioni rilasciano lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento*";

VISTO, altresì, l'art. 2, co. 5bis, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, secondo cui *"Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica"*;

VISTO l'art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e, in particolare, il co. 1, lett. d), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO in particolare l'art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82/2024, secondo cui "*le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni*

sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca";

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17, con il quale sono stati disciplinati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il decreto del Direttore Generale 24 marzo 2022, prot. sgmur n. 467, con cui è stato approvato il Regolamento Didattico dell'Istituto Marangoni di Milano;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto ministeriale 1° giugno 2016, recante prot. n. 352, con cui l'Istituto Marangoni di Milano è autorizzato ad attivare i corsi di diploma accademico di primo livello in "Visual design", "Interior design", "Product design" e "Fashion design & accessories";

VISTA la circolare ministeriale prot. aoosg mur n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "*indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*";

CONSIDERATA l'esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298), con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la circolare ministeriale prot. dgsinfs n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di primo e secondo livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto "*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*";

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui "*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*";

VISTO l'art. 7, co. 2-quater, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ai sensi del quale "*nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026*";

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 19 dicembre 2025, recante prot. dgsinfs n. 26016, con cui sono state dettate le indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e modifiche degli stessi – a.a. 2026-2027;

VISTA l'istanza del 29 gennaio 2026, con cui l'Istituto Marangoni di Milano, ha avanzato, per l'anno accademico 2026/2027, la proposta di modificare il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in "Visual design", già autorizzato in virtù del decreto ministeriale n. 352/2016 con l'introduzione della denominazione "Visual communication design";

VISTA la delibera n. 228/2026, con cui il CNAM, nell'adunanza del 27 aprile 2026, ha espresso parere favorevole di conformità agli ordinamenti didattici vigenti in merito alla proposta di modificare il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in "Visual communication design", già autorizzato in virtù del decreto ministeriale 352/2016;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica del piano di studi del corso di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che il corso autorizzato con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto Marangoni di Milano a modificare il piano di studi del corso di laurea (diploma accademico di primo livello – DIPL 02) in "Visual design", già autorizzato in virtù del decreto ministeriale n. 352/2016, con l'introduzione della denominazione "Visual communication design" a decorrere dall'anno accademico 2026/2027;

Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, l'Istituto Marangoni di Milano è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i., a modificare il corso di laurea in "Visual design*"* (diploma accademico di primo livello - DIPL 02), già autorizzato in virtù del decreto ministeriale 1° giugno 2016, n. 352, con l'introduzione della denominazione "Visual communication design".
2. L'ordinamento didattico dell'anzidetto corso di laurea, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studi del corso di laurea di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2 e 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituzione è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 6

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, a norma dell'art. 12, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA